



51/2023

Agenzia per la Coesione Territoriale

Il Direttore Generale

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 , e s.m.i., recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi la quale stabilisce, tra l’altro, che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi*”;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n.3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l’articolo 11 , comma 2-bis, ai sensi del quale “*Gli atti in materia di pubblica amministrazione anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’art. 1 , comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n.165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso*”;

VISTO il Decreto Legge 31 agosto 2013, n.101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, recante “*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l’art. 10, che ha istituito l’Agenzia per la coesione territoriale;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e s.m.i., recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, e s.m.i., recante “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136*”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, e s.m.i., recante “*Codice dei contratti pubblici*”;

VISTO il D.P.R. 5 febbraio 2018, n.22, “*Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020*”;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n.1296/2013, n.1301/2013, n.1303/2013, n.1304/2013, n.1309/2013, n.1316/2013, n.223/2014, n.283/2014 e la decisione n.541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n.966/2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2014, recante l’approvazione dello Statuto dell’Agenzia per la coesione territoriale;

M



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014 di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all’Agenzia per la coesione territoriale ai sensi dell’art. 1 comma 5 del citato Decreto Legge 101/2013;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015 di approvazione del Regolamento di organizzazione dell’Agenzia per la coesione territoriale;

VISTO Decreto Legge 12 luglio 2018, n.86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n.97, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*”;

VISTO in particolare l’art. 4-ter, in combinato disposto ex art. 1, comma 178, lett. f) della legge 30 dicembre 2020, n.178, con cui si è proceduto al riordino delle competenze dell’Agenzia per la Coesione Territoriale;

VISTA la delibera CIPE 26 novembre 2020, n.63, che introduce la normativa attuativa della riforma CUP;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e Consiglio del 18 giugno 2020 ed in particolare l’articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harrn*”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021C 58/0 1 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare danno significativo a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n.178, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 1043 che prescrive lo sviluppo e la messa a disposizione, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di un apposito dispositivo sistema informatico finalizzato a supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del Next Generation EU;

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n.178, Art. 1, comma 1042 ai sensi del quale “*con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037*”;

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n.178, Art. 1, comma 1043, ai sensi del quale “*al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento*



della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico”;

VISTO il Regolamento (UE) 241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021- Missione n.5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità”;

VISTO il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n.59 convertito con modificazioni dalla L. 1° luglio 2021, n.101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”;

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;

VISTO l’art. 2, comma 6 bis del Decreto Legge 2021, n.77, in cui è previsto che “*in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno*”;

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n.80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113, recante: «*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*»;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 con il quale, tra l’altro, al Ministro per il Sud e la coesione territoriale, individuato quale titolare della Missione 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR) e segnatamente nella Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” dell’Investimento 1, è assegnata una dotazione finanziaria complessiva di 500 milioni di euro suddivisa di cui 100 milioni di euro a valere sulle risorse del NextGenerationEU e 400 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC);

VISTO il DPCM 17 luglio 2020 recante “*Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali*”;

VISTA la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “*Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul*



dispositivo per la ripresa e la resilienza” e in particolare, le condizioni specifiche di cui all’ALLEGATO III;

VISTA la Circolare 14 ottobre 2021, n.21, prot. 266985, emanata dal Dipartimento per la Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze inerente alle “Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;

VISTA la Circolare del 29 ottobre 2021, n.25 del Ministero dell’economia e delle finanze recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;

VISTA la nota del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale (prot. n.2301 del 23 dicembre 2021), con la quale l’Agenzia per la coesione territoriale è individuata quale Soggetto attuatore del citato investimento volto a promuovere soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale, mediante la creazione di nuovi servizi e infrastrutture sociali e/o il miglioramento di quelli esistenti, favorendo l’aumento del numero di destinatari e/o la qualità dell’offerta, anche facilitando il collegamento e l’accessibilità ai territori in cui sono ubicati i servizi stessi, sotto forma di trasferimenti destinati alle autorità locali;

VISTA la nota del Coordinatore dell’Unità di Missione (prot. n.0006321 del 29 marzo 2022), con cui viene attribuito all’Agenzia per la Coesione Territoriale il ruolo di Amministrazione attuatrice delegata a coordinare le attività legate all’attuazione della sopracitata misura, secondo le “Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR” allegata alla Circolare MEF nr. 266985 del 14 ottobre 2021;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, tra cui il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, nonché gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari, con particolare riferimento a:

- La milestone M5C3-1 in scadenza al T4 2022: “aggiudicazione dell’offerta per gli interventi volti a migliorare i servizi e le infrastrutture sociali nelle aree interne;
- Il target M5C3-2 in scadenza al T4 2025: “fornire servizi sociali ad almeno 2.000.000 di destinatari residenti in comuni delle aree interne, di cui almeno 900.000 abitanti delle seguenti otto regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L’intervento deve creare nuovi servizi e infrastrutture o migliorare quelli esistenti attraverso un aumento del numero di destinatari o della qualità dell’offerta. I servizi sociali nuovi e migliorati devono includere: - servizi di assistenza domiciliare per anziani; - piccoli ospedali e centri ambulatoriali; - centri per disabili; - centri di consulenza, servizi culturali, sportivi e per l’accoglienza di migranti; - infermiere e ostetriche di comunità; - infrastrutture per l’elisoccorso.

VISTA la Circolare n.33 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021, avente ad oggetto “Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n.21 - Trasmissione delle



Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

VISTA la Circolare del 18 gennaio 2022, n.4, del Ministero dell’economia e delle finanze, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n.80 del 2021 - Indicazioni attuative”;

VISTA la Circolare del 24 gennaio 2022, n.6, del Ministero dell’economia e delle finanze, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;

VISTA la Circolare del 10 febbraio 2022, n.9 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;

VISTO il Decreto del Direttore Generale (DDG) dell’Agenzia per la Coesione Territoriale n.100/2022 del 30 marzo 2022 con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione n.5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” per un ammontare complessivo di risorse pari a Euro 500.000.000,00 (cinquecento milioni/00), di cui 100 milioni di euro a valere sulle risorse del Next Generation EU e 400 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) con i relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante:

- Allegato 1. Interventi ammissibili - classificazione CUP;
- Allegato 2. Schema Dichiarazione ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il citato DDG n.100/2022 del 30 marzo 2022 che ha inoltre individuato, quale Responsabile del Procedimento, l’ing. Marco Giuseppe Tranchida, Funzionario dell’Ufficio 7 APS dell’Agenzia;

CONSIDERATO che il citato Avviso ha individuato, quale termine ultimo per la presentazione delle domande, le ore 14:00 del 16 maggio 2022, poi prorogato con DDG 148/2022 alle ore 14.00 del giorno 15 giugno 2022;

VISTO l’accordo sottoscritto in data 14 giugno 2022 tra l’Unità di missione PNRR del Dipartimento per le politiche di coesione – Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia per la Coesione territoriale al fine conseguire le finalità attuative delle misure PNRR di titolarità della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che disciplina lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che include la chiara ripartizione delle responsabilità ed obblighi connessi alla gestione, controllo, rendicontazione e monitoraggio in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, e secondo il Sistema di gestione e controllo del PNRR;



VISTO il DDG n.251 del 21 luglio 2022 e n.80 dell'8 settembre 2022 di istituzione della Commissione di valutazione di cui all'art. 10, comma 4 dell'Avviso;

VISTA la Relazione trasmessa dal Responsabile del Procedimento al Direttore Generale (prot. n.ACT 0022260 del 20-10-2022 e prot. 2579 del 30-11-2022) avente ad oggetto l'esito dell'istruttoria effettuata sulle domande di finanziamento pervenute;

CONSIDERATO che le specifiche tecniche dei progetti ammessi sono allineate alla descrizione, ai criteri e alle condizioni stabilite nella Milestone M5C3-1 nonché alla descrizione dell'Investimento nel CID”;

CONSIDERATO che la Commissione, a conclusione dei propri lavori ha consegnato gli atti della procedura, concernenti le risultanze delle valutazioni, al Responsabile del Procedimento (nota protocollo ACT I. 0026648.09-12-2022);

VISTA la nota di trasmissione del Responsabile del Procedimento al Direttore Generale e relativi allegati (protocollo ACT I.0026665.09-12-2022) avente ad oggetto la “conclusione della procedura e trasmissione atti” contenente tutti gli allegati della istruttoria nonché la proposta di una graduatoria degli interventi ammissibili e un elenco delle operazioni non ammissibili con relativa motivazione delle esclusioni;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso, una quota pari ad almeno il 40% delle risorse complessive deve essere destinato in favore degli interventi nelle aree del Mezzogiorno;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art 6 comma 3 dell'Avviso, sono previsti massimali sia riferiti al numero delle proposte progettuali sia agli importi concedibili alle Amministrazioni, anche in base della fascia demografica di appartenenza;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 12 comma 3 dell'Avviso, successivamente all'emanazione del presente Decreto, si procederà alla stipula di convenzioni con i soggetti attuatori, di cui alla legge n.241 del 1990;

CONSIDERATO che le citate Convenzioni riguardano, tra l'altro, gli impegni dei soggetti attuatori al rispetto della normativa ambientale dell'UE e nazionale nonché degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH (2021/C58/01) - come stabiliti dall'Annex CID - e alla esclusione delle attività di cui al seguente elenco (c.d. Elenco di Esclusione):

- i. attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle (ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” 2021/C58/01);
- ii. attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di



riferimento (se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione);

- iii. attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori (l'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito dalla presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto) e agli impianti di trattamento meccanico biologico (l'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto);
- iv. attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente;

così come indicato per la Milestone M5C3 – 1, associata all'Investimento 1.1.1: Aree interne – Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità, dall'Annex CID e negli O.A.;

VISTO il DDG n.440 del 9 dicembre 2022, pubblicato sul sito dell'Agenzia per la Coesione Territoriale in data 12 dicembre 2022, che approva gli atti della procedura di cui all'Avviso pubblicato il 30 marzo 2022 (DDG n.100/2022) nonché la graduatoria delle domande "ammesse e idonee" e l'elenco delle domande non ammesse con la motivazione delle esclusioni;

VISTO il DDG n. 472 del 16 dicembre 2022, pubblicato sul sito dell'Agenzia per la Coesione Territoriale in data 29 dicembre 2022, con il quale è stato reso pubblico l'allegato "Commissione - Avviso Infrastrutture Sociali PNRR - Allegato 2 al Verbale n.12 (in ordine di domanda)" recante i punteggi di cui all'art. 10 comma 7 dell'Avviso (con particolare riferimento: per i lavori, lett. a), b.1), b.2), b.2.1) b.3) b.4); per le forniture di beni e servizi, lett. a), b.1), b.2), b.2.1) b.3)) attribuiti dalla Commissione di valutazione e già approvati con il precitato DDG n.440 del 9 dicembre 2022 al fine di permettere la piena conoscenza in favore dei soggetti proponenti e di semplificare e accelerare l'iter amministrativo, concedendo i termini di legge;

VISTO in particolare l'articolo 11, comma 7 dell'Avviso di cui al DDG n.100/2022 del 30 marzo 2022, in cui è previsto che *l'inserimento in graduatoria non dà diritto al finanziamento richiesto;*



VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13 recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*" (GU n.47 del 24-2-2023), e, in particolare quanto previsto dall' articolo 50, comma 7, secondo il quale, "*fino alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale, le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni al Direttore della medesima Agenzia sono svolte da un dirigente di livello generale dell'Agenzia individuato con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*";

VISTO il decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, on. Raffaele Fitto del 2 marzo 2023, con il quale fino alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale, è individuato il dott. Riccardo Monaco, Direttore dell'Area programmi e procedure dell'Agenzia, per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni al Direttore della medesima Agenzia.

RILEVATA la sussistenza di errate qualificazioni da parte di alcuni partecipanti circa la tipologia di soggetto proponente di cui all'art. 6, c. 1, dell'Avviso, che ha comportato una rettifica d'ufficio della medesima ed una conseguente riverifica dei massimali di cui ai commi 3 e 4 dell'art 6 dell'Avviso;

PRESO ATTO delle istanze di rivalutazione delle Proposte di intervento e delle istanze di accesso agli atti pervenute, nonché dei ricorsi al TAR notificati all'Amministrazione;

RITENTUTO in autotutela di procedere al riesame delle istanze di rivalutazione delle Proposte di intervento;

PRESO ATTO che la Commissione nominata per la valutazione dei progetti - tenuto conto dell'esiguo numero delle istanze di riesame e dei ricorsi al TAR - ha provveduto a riesaminare anche le Proposte di intervento relative alle istanze di accesso agli atti, ai fini del rispetto delle tempistiche del PNRR e di celerità e urgenza degli atti successivi,

PRESO ATTO altresì che in ragione delle fattispecie esaminate di cui ai ricorsi, alle istanze di revisione ed agli accessi agli atti, la Commissione ha effettuato una puntuale opera di verifica delle medesime fattispecie su tutte le Proposte progettuali;

PRESO ATTO, che la Commissione, nel rispetto della *par condicio* propone di modificare le valutazioni dei progetti nei quali è rinvenibile all'interno della delibera di Giunta, in modo univoco, un richiamo alla "validazione" del progetto di cui all'art. 10 comma 7 dell'Avviso e conseguentemente assegnabile il punteggio correlato alla "progettualità esecutiva";

PRESO ATTO che in ragione di suddette modifiche e per le motivazioni sinteticamente indicate negli allegati al presente Decreto, l'Allegato "Graduatoria domande ammesse/idonee" e l'Allegato "Elenco domande non ammesse" di cui al Decreto del Direttore generale n.440/2022 devono essere rettificati in ragione del mutamento dello "Stato domanda" (ammessa/idonea/non ammessa) e dell'importo massimo concedibile;



RITENUTO di dover approvare le modifiche agli elenchi allegati ai Decreti del Direttore generale n.440/2022 e n.472/2022 procedendo alla pubblicazione dei medesimi allegati modificati, e di dover pubblicare anche l'Allegato "*Elenco delle domande variate*" contenente il dettaglio delle modifiche e delle relative motivazioni intervenute rispetto al DDG n.440 del 9 dicembre 2022;

RITENUTO di dover approvare in particolare l'Allegato al Verbale n.14 del 13/03/2023 Commissione - Avviso Infrastrutture Sociali PNRR recante i punteggi di dettaglio di cui all'art. 10 comma 7 dell'Avviso (con particolare riferimento: per i lavori lett. a), b.1), b.2), b.2.1) b.3) b.4); per le forniture di beni e servizi lett. a), b.1), b.2), b.2.1) b.3)) in ordine di domanda";

RITENUTO in ragione dell'estrema celerità ed urgenza derivante dalla tempistica e dai target individuati per l'attuazione degli interventi in quanto misura del PNRR, di non dover avviare il procedimento nei confronti dei partecipanti individuati tra gli ammessi/idonei nei decreti n. 440/2022 e n. 472/2022, ai sensi dell'art. 7, comma 1, L. 241/1990;

RITENUTO di dover garantire la piena conoscenza delle motivazioni che hanno determinato le modifiche di cui ai Decreti direttoriali sopraccitati (sia delle domande ammesse/idonee/non ammesse, sia di quelle cui è stato ridotto il finanziamento), attraverso la pubblicazione delle motivazioni descritte nell'"*Elenco delle domande variate*" e negli altri allegati al presente Decreto;

RITENUTO in caso di scorrimenti non derivanti da valutazioni di merito di dover prevedere una modalità dinamica di pubblicità di tali modifiche attraverso il sito istituzionale dell'Agenzia;

RITENUTO che rimangono immutate le valutazioni delle proposte progettuali di cui ai Decreti del Direttore generale n. 440/2022 e n. 472/2022 ad eccezione di quelle modificate e indicate nel nuovo elenco denominato "*Elenco delle domande variate*";

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

DECRETA

Articolo 1

1. Sono approvate le modifiche alla "*graduatoria delle domande ammesse/idonee*" ed all'"*elenco domande non ammesse*" di cui ai Decreti del Direttore generale n. 440/2022 e n. 472/2022, fermo restando le disposizioni e le valutazioni delle proposte progettuali di cui ai medesimi decreti direttoriali, ad eccezione di quelle modificate e indicate nel nuovo elenco denominato "*Elenco delle domande variate*".
2. È approvato l'"*Elenco delle domande variate*" contenente il dettaglio delle modifiche e delle relative motivazioni di cui al precedente comma 1.
3. È approvato l'Allegato al Verbale n.14 del 13/03/2023 Commissione - Avviso Infrastrutture Sociali PNRR recante i punteggi di dettaglio di cui all'art. 10 comma 7 dell'Avviso.



Articolo 2

1. In ragione di quanto previsto all'art. 1, è disposta la pubblicazione della modificata graduatoria delle domande "ammesse e idonee", suddivise per "tipologia di intervento" e "macroarea", identificando come "ammesse" le domande che, per punteggio, possono essere finanziate fino alla concorrenza di 500 milioni di euro e come "idonee" le domande di coloro che, in ordine decrescente di punteggio, rimangono in posizione utile in caso di eventuale scorrimento della graduatoria (allegato n.1).
2. È disposta la pubblicazione del modificato "Elenco delle domande non ammesse" con la motivazione delle esclusioni (allegato n.2).
3. È disposta la pubblicazione dell'"Allegato al Verbale n.14 del 13/03/2023 Commissione - Avviso Infrastrutture Sociali PNRR recante i punteggi di dettaglio di cui all'art. 10 comma 7 dell'Avviso (con particolare riferimento: per i lavori lett. a), b.1), b.2), b.2.1) b.3) b.4); per le forniture di beni e servizi lett. a), b.1), b.2), b.2.1) b.3)) in ordine di domanda" (allegato n.3).
4. È infine disposta la pubblicazione del nuovo "Elenco delle domande variate" contenente le motivazioni ed il dettaglio delle modifiche intervenute alla graduatoria delle domande "ammesse e idonee" ed all'elenco delle domande non ammesse di cui al Decreto del Direttore generale n.440/2022 (allegato n.4).

Articolo 3

1. La pubblicazione del presente decreto effettuata mediante il sito istituzionale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, sostituisce qualsiasi forma di comunicazione ed ha valore di notifica, a tutti gli effetti di legge.

Articolo 4

1. Avverso il presente provvedimento ed i relativi allegati, esclusivamente nella parte in cui modificano quanto approvato con i precedenti Decreti direttoriali n.440/2022 e n.472/2022, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale.

Roma, 4 MAR. 2023

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dr. Riccardo Monaco

ALLEGATI:

1. *Graduatoria domande "ammesse e idonee" recante i punteggi di cui all'art. 10 comma 7 dell'Avviso*
2. *Elenco domande non ammesse (ordine crescente)*
3. *Allegato al Verbale n. 14 del 13/03/2023 Commissione - Avviso Infrastrutture Sociali PNRR recante i punteggi di dettaglio di cui all'art. 10 comma 7 dell'Avviso*
4. *Elenco delle domande variate*